

LA COMUNITÀ EUROMEDITERRANEA NEL VICINO ORIENTE ANTICO E MODERNO

Massimo Panebianco

(Emerito - Università di Salerno)

Indice

1. Atti internazionali sanzionatori di illeciti in tempo di guerra e di pace. ....	1
2. Lo spazio diplomatico euro-islamico nell'antico e moderno Oriente mediterraneo. ....	2
3. L'Europa mediterranea moderna. ....	4
4. Evoluzione globale dell'Europa diplomatica. ....	5
5. Dalla comunità mediterranea originaria alla comunità internazionale attuale. ....	7

**1. Atti internazionali sanzionatori di illeciti in tempo di guerra e di pace.**

Le raccolte diplomatiche di atti internazionali, testimoniano una profonda evoluzione del diritto penale di guerra e pace. Quest'ultimo transita dalla fase del *jus fetiale* romano, alla teoria del *bellum sanctum* medioevale, fino allo *jus belli ac pacis* del mondo moderno. Trattasi di un sistema sanzionatorio, considerato come un insieme di reazioni ad atti illeciti altrui, per la difesa dei diritti individuali violati, in capo a singoli Stati.<sup>1</sup>

L'obbiettivo del diritto penale internazionale è quello di perseguire i crimini di Stato, attraverso la condanna dei suoi organi politico-militari. Essi sono denominati anche crimini di guerra contro l'umanità (popolazioni civili). In altri termini, si tratta di un sistema di giustizia o di giurisdizione, a portata più o meno ampia, esercitata dentro o oltre i confini del territorio (cd. giustizia universale)<sup>2</sup>.

Nel mondo romano antico, il cd. *jus fetiale* garantiva le procedure di accesso alla guerra (*jus ad bellum*). La guerra era prerogativa dei duci e dei Regni, oltre che degli imperatori. Le relative regole nascevano come nazionali ed erano progressivamente condivise negli usi comuni o consuetudini di Paesi vicini o alleati<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Nel diritto antico le guerre erano considerate sfide di civiltà, fra il mondo greco-romano e i popoli barbari, esterni a tale mondo. L'Europa era considerata terra di libertà e di difesa dei diritti dei popoli. Viceversa, i popoli nemici erano considerati violenti e abili all'uso illecito della forza armata, sotto la guida di leader tiranni e dittatoriali. Cfr. C. MELONI, *Giustizia universale? Tra gli Stati e la Corte penale internazionale: bilancio di una promessa*, Bologna 2024.

<sup>2</sup> Nell'era del medioevo cristiano domina la teoria del *jus belli ac pacis*, come guerra di salvaguardia dei diritti. Nel diritto pontificio ed imperiale, la condotta reciproca è garantita da istituti chiamati di "scomunica" o di "destituzione". Cfr. F. SABRY, *International criminal law. Navigating justice in a global arena*, 2024.

<sup>3</sup> A mezza strada tra il diritto penale di pace e di Guerra, sta il diritto internazionale marittimo, posto a difesa della libertà di navigazione. Con le sue regole penali si contrasta la pirateria marittima, di chi batte bandiera propria, nonché la cd. guerra corsara, compiuta in nome e per conto di Stati esteri. In tale ambito si procede alla confisca ed al sequestro

Un sistema parallelo sanzionatorio, previsto in tempo di pace, contemplava le ipotesi di sostituzioni di autorità pubbliche o religiose, non rivelatesi idonee all'esercizio delle loro funzioni e colpite dalla sfiducia pubblica delle comunità governate. Nei rapporti medioevali tra le autorità supreme o di vertice, come papato ed impero, tali sanzioni prevedevano la "scomunica", ovvero l'esclusione dalla comunità religiosa e, viceversa, la possibilità della nomina di un "anti-Papa". Rispetto alle autorità inferiori, quelle di grado superiore esercitavano il loro potere di "destituzione" e di revoca dei poteri pubblici già conferiti.<sup>4</sup>

Nelle fasi storiche successive, il sistema sanzionatorio si ispira sempre più a concezioni di carattere politico. La forma più alta di sanzione, cioè la guerra, viene esercitata nell'ottica della guerra giusta o difensiva per la difesa dei diritti. Le relative conseguenze vengono sottoposte a regime sia durante il corso delle ostilità, sia nelle fasi successive per la riparazione degli illeciti compiuti (*jus in bello e post bellum*).<sup>5</sup>

Si tratta di antecedenti del sistema moderno e contemporaneo, nel quale si realizza un sistema di dichiarazione della guerra e dell'uso della forza come contenuto illimitato a sole ipotesi di guerre difensive (*jus contra bellum*). In tale visione finale alcune ipotesi ascrivibili agli organi supremi contemplano la giustizia universale. Si tratta dei casi più gravi di crimini di guerra e contro l'umanità, ovvero contro i prigionieri e le popolazioni civili.<sup>6</sup>

## 2. Lo spazio diplomatico euro-islamico nell'antico e moderno Oriente mediterraneo.

Lo spazio diplomatico euro-islamico è un'area di rapporti internazionali per la gestione di relazioni amichevoli e pacifiche. Compaiono tre comunità internazionali di Stati, una occidentale, l'altra orientale bizantino-ortodossa e la terza arabo-islamica. Si forma in varie fasi del mondo antico dell'impero romano d'occidente e di oriente e dell'impero arabo-ottomano, poi definiti come i "tre imperi" del Medioevo, fino agli attuali gruppi globali di Stati (G7 euro-occidentale e Brics euro-mediorientale del XXI secolo)<sup>7</sup>.

Non si spiegherebbe la continuativa presenza della forma di governo imperiale, nello spazio giuridico europeo, senza riferirsi alla sua funzione istituzionale di federazione e pacificazione (*defensor pacis et justitiae*). Per assistere al suo definitivo tramonto bisogna attendere il secolo ventesimo, allorché solo allora scompaiono gli imperi di occidente (Germania e Austria-Ungheria) e di Oriente (Impero zarista e turco-ottomano).

---

delle navi e dei carichi, salvo il cd. "giudizio delle prede" o confische marittime, primo esempio della successiva giustizia penale universale. Cfr. C. LAVERTY, *Meaning making in international criminal law. A normative account of the acts that constitute international crimes*, Leiden 2024.

<sup>4</sup> Cfr. P. URS, *Gravity at the international criminal court. Admissibility and prosecutorial discretion*, Oxford 2024.

<sup>5</sup> Cfr. R. CLEMENTS, *The justice factory. Management practices at the international criminal court*, Cambridge 2024.

<sup>6</sup> Cfr. D. ROBINSON, S. VASILIEV, E. VAN SLIEDREGT, V. OOSTERVELD, *An introduction to international criminal law and procedure*, Cambridge 2024.

<sup>7</sup> Il nuovo spazio diplomatico europeo si è formato nel periodo di transizione dagli Stati-impero agli Stati-Nazione. Più ampiamente, dalla tesi della pace di Westphalia (1648), la sua piena consapevolezza si raggiunge solo con l'estinzione delle due autorità imperiali (1804) e pontificia (1870) nel Sacro romano impero. È solo da allora che l'evoluzione diviene uno spazio di comunità nazionali sovrane, e di ricomposizione delle stesse ostilità tra il mondo occidentale l'impero ottomano, divenuto erede dell'antico impero romano di oriente (1453). Proprio nel sec. XIX che la sublime porta, ovvero l'impero turco-ottomano, dopo la guerra di Crimea del 1852, nel successivo congresso di Parigi (1856), viene ammessa a godere dei benefici del diritto pubblico europeo. Sulla letteratura concernente la posizione dell'impero turco-ottomano, prima come ducato di Anatolia (post-1300) e poi come impero ottomano islamico (post-1453) Cfr. H. NEZIR AKMESE, *The Birth Of Modern Turkey: The Ottoman Military And The March To World War I*, London 2005; R. MANTRAN, *Storia dell'impero ottomano*, Lecce 1999; A. BARBERO, *Lepanto. La battaglia dei tre imperi*, Bari 2010; Id., *Il divano di Istanbul*, Palermo 2011; A. CLOT, *Solimano il Magnifico*, Milano 1986; G. HERM, *I bizantini*, Milano 1985; D. HOWARD, *The History of Turkey*, Westport 2001; C. JELAVICH, B. JELAVICH, *The Establishment of the Balkan National States, 1804–1920*, Seattle 1986; P. MANSEL, *Costantinopoli: splendore e declino della capitale dell'Impero ottomano: 1453-1924*, Milano 1997; V. NECLA GEYIKDAGI, *Foreign Investment in the Ottoman Empire: International Trade and Relations 1854–1914*, London 2011.

Lungo tale periodo, costituente una vera e propria epoca storica multi-fase, nel grande spazio euro-mediterraneo si sviluppano tradizioni giuridiche in parte comuni, in parte differenziate, all'interno di un'unica comunità internazionale in progressiva trasformazione<sup>8</sup>.

Il modello imperiale, nato nell'antico spazio euro-mediterraneo di occidente e di oriente, non a caso si trasferì anche fuori d'Europa, con lunghi periodi di espansione durate fino XIX secolo, sia nel nord- America (Usa, 1784), sia in centro e sud-America (Brasile, ex-colonia Portoghese, 1897). Anche nel vasto spazio afro-asiatico bisogna accennare le Conferenze imperiali del XIX (1875-1890), fino all'epoca post-coloniale del periodo dell'Onu (post-1945). La fine del modello imperiale europeo comporta anche il declino e la scomparsa dei grandi imperi asiatici (Cina, 1912 – India, 1948) e persiano (1979).<sup>9</sup>

Non è stato facile il percorso con il quale lo spazio giuridico europeo ha raggiunto la propria identità internazionale, allargandosi progressivamente dal nucleo originario degli Stati della comunità mediterranea. Si tratta di un inquadramento nel concetto di un nuovo diritto universale, come diritto “uno ed unico”. Pertanto, l'Europa ha avuto bisogno di un lungo periodo di transizione, in senso geopolitico ed economico<sup>10</sup>.

Tale transizione fu percepita a partire dall'anno della sostituzione dell'impero ottomano all'antico impero romano d'oriente (1453) e fu successivamente sviluppata in occasione dell'inizio dei rapporti con il “nuovo mondo” americano ed africano (1492). È noto che proprio da allora si immaginò l'esistenza di un diritto comune universale nelle tre edizioni del *Codex juris gentium* europeo di G. Leibniz (1692-1700-1749). Secondo un termine algebrico desunto dalla lingua araba la terza edizione del codice fu appunto denominata *mantissa codicis juris gentium* o *codex novus*<sup>11</sup>.

Idealmente, la comunità internazionale fu intesa come una e plurima, in quanto formata da più comunità continentali e statali. Proprio allora si riconobbe che al di fuori dell'Europa esistevano le antiche tradizioni dell'impero cinese, nell'Estremo Oriente e dell'impero persiano nell'Asia centrale. In tal senso, si parlò di uno *jus gentium vetus* euro-asiatico e uno *jus gentium novum* euro-atlantico, dopo la scoperta degli antichi imperi pre-colombiani in America, dal Messico al centro-America all'America del Pacifico<sup>12</sup>.

---

<sup>8</sup> Sugli elementi etico-religiosi comuni alle varie comunità del mondo moderno cfr. V. MANCUSO, *Destinazione speranza*, Milano 2024. V. inoltre T. KEIGHTLEY, *History of the roman empire*, Frankfurt 2024; A. KALDELLIS, *The New Roman Empire. A history of Byzantium*, Oxford 2024; A. GARDNER – J. TANNER, *Materialising the Roman Empire*, London 2024.

<sup>9</sup> Cfr. L. PILAR EBERLE, M. LAVAN, *Unrest in the Roman Empire. A discursive history*, Frankfurt 2024; R. SNOW, *The fall of the Roman Empire. A brief history of the fall of an empire*, Seattle 2024; E. MANDERS, O. HEKSTER, S. BETJES, *Tradition and power in the Roman Empire*, Leiden, 2024; L. DUTCHER, *The rebirth of the holy Roman Empire*, Cagayan de Oro City 2024.

<sup>10</sup> Cfr. J. MA, *Polis. A new history of the ancient Greek city-state from the early iron age to the end of antiquity*, Princeton 2024; T. WILKINSON, *The last dynasty. Ancient Egypt from Alexander the Great to Cleopatra*, London 2024; G. LANFRANCHI,

S. PONCHIA, *The neo-Assyrian Empire*, Berlin 2024; Per un confronto dell'attualità v. A. APPLEBAUM, *Autocrazie. Chi sono i dittatori che vogliono governare il mondo*, Milano 2024.

<sup>11</sup> Cfr. J.A. HALL, *Nations, States and Empires*, Oxford 2024; M. THOMAS, *The end of empires and a world remade. A global history of decolonization*, Princeton 2024; A. ROY, *The architecture of modern empire*, London 2024; C. FLETCHER, *The roads to Rome. A history of imperial expansion*, Berkeley 2024.

<sup>12</sup> Cfr. C. BECKWITH, *The Scythian Empire. Central Eurasia and the birth of the classical age from Persia to China*, Princeton, 2024; J. BRYCE, *The ancient Roman empire and the British empire in India*, New Delhi 2024; F. YARBROUGH, M. MAAS, *Empires and indigenous peoples. Comparing ancient roman and north American experiences*, Norman 2024.

### 3. L'Europa mediterranea moderna.

Nell'era moderna, l'Europa è formata da due soli imperi, il Sacro romano ed il Turco-ottomano, insieme ad una serie di Stati nazionali e di sultanati arabo-islamici. Gli stessi sono governati da un particolare tipo di normativa costituita dai cd. codici diplomatici, grazie ai quali hanno mirato allo sviluppo del *jus gentium* ed alla fiducia nella sua efficacia. Di qui la produzione di codici nei quali si selezionano i trattati più importanti e le prassi consolidate, non per i soli Stati nazionali, ma per l'intero mondo del continente antico, insieme a quelli vicini<sup>13</sup>.

A tale scopo si è favorito un metro di raccolta logico-matematico mediante “blocchi” di testi combinati, relativi a tempi e gradi, propri di ciascuno Stato o continente. In tal senso, i codici di diritto internazionale sono di natura “selettiva e combinatoria”. Essi evidenziano le prassi consolidate o migliori delle relazioni internazionali (cd. *best practices*), aprendo la strada alle successive serie dei trattati consolidati nelle raccolte nazionali ed europee dell'ultimo secolo (*consolidated treaties series*<sup>14</sup>).

Nei testi dei codici dell'Europa moderna hanno trovato spazio i “nuovi” Stati dell'Europa occidentale e nordica (*common law*) e dell'Europa centro-orientale slava (Russia, Ucraina, Polonia ed altri Paesi balcanici). Anche fuori d'Europa, le raccolte continentali hanno favorito i Paesi, in spazi diplomatici più vicini, in senso geo-politico e culturale (America Latina, Medio Oriente e Nord Africa). Si sono, così, aperte le strade parallele della codificazione e dello sviluppo del diritto internazionale, non limitato alla riproduzione dell'esistente, ma alla elaborazione di regole nuove fondate sulle tradizioni comuni e sulle *opinio juris* condivisa dalla comunità internazionale o continentale<sup>15</sup>.

L'enorme sviluppo della prassi internazionale e la moltiplicazione degli Stati dotati di capacità pattizia (*jus contraendi*) induce alla ricerca di mezzi alternativi e complementari alle raccolte del '700. Tali furono la pubblicazione nelle raccolte ufficiali di atti normativi e la loro iscrizione nei pubblici registri, idonei a conservarle in modo ordinato e progressivo, cronologico e sistematico. Tali strumenti divennero essi stessi raccolte ufficiali, gradualmente e differenziate ai vari livelli nazionali ed internazionali, affidate alla cura delle corrispondenti pubbliche istituzioni<sup>16</sup>.

Dalla fine del 1700, negli Stati europei ed americani, a regime costituzionale e democratico, le procedure di conclusione dei trattati vengono sottoposte a consultazioni parlamentari, con approvazione delle ratifiche e della loro esecuzione legislativa. Anche gli accordi inter-governativi

---

<sup>13</sup> Il titolo completo del più famoso codificatore del '700 europeo, nelle sue varie edizioni, dal *codex juris gentium* alla *mantissa codicis juris gentium* è il seguente G. LEIBNIZ, *Codex juris gentium diplomaticus, in quo tabulae authenticae actorum publicorum, tractatum, aliarumque rerum majoris momenti per Europam gestarum, pleraque inedita vel selecta, ipso verborum tenore expressae ac temporum serie digestae, continentur; A fine seculi undecimi ad nostra usque tempora aliquot Tomis comprehensus: quem ex manuscriptis praefertim bibliothecae Augustae Guelfebytanae codicibus, et monumentis regionum aliorumque archivorum, ac propriis denique collectaneis*, Hannoverae 1693. Una ristampa anagrafica è stata pubblicata a Berlino nel 1962 a cura di Editrice Akademica Verlag, tomo I 1693, tomo II 1700. La seconda edizione pubblicata dopo la morte dell'autore nel 1749 è un estratto del codice o *Mantissa codicis*. Cfr. M. PANEBIANCO, *Ugo Grozio e la tradizione storica del diritto internazionale*, Napoli 1974; Id., *Diritto internazionale pubblico*, 4° ed., Napoli 2014.

<sup>14</sup> Cfr. P. BORBA CASELLA, *International law, history, and culture*, Leiden, 2024; R. LESAFFER – A. PETERS, *The Cambridge history of international law*, Cambridge, 2024; C. MULLINS, *A socio-legal history of the laws of war*, Leeds, 2024.

<sup>15</sup> Cfr. G. WALLACE, *International law and the public. How ordinary people shape the global legal order*, Ithaca 2024; M. GREEN, R. MICHAELS, R. BANU, *Philosophical foundations of private international law*, Oxford 2024; O. CORTEN, F. DUBUISSON, V. KOUTROULIS, *A critical introduction to international law*, Bruxelles 2024.

<sup>16</sup> Cfr. G.F. DE MARTENS, *Recueil des principaux traités d'alliance, de paix, de trêve, de neutralité, de commerce, de limites, d'échange etc, conclus par les puissances de l'Europe tout entra elles qu'avec les puissances et états dans d'autres parties du monde*, Gottingen (1<sup>a</sup> serie dal 1791; 2<sup>a</sup> serie dal 1876; 3<sup>a</sup> serie dal 1915 a Lipsia) V. a tal riguardo M. PANEBIANCO, *Introduzione alla codicistica del jus gentium europaeum. Codice Lünig-Leibniz-Dumont*, Napoli 2016, 58ss. Cfr. R. FALK, *Law in an emerging global village. A post-Westphalian perspective*, Leiden 2024; B. SANDER, J. GAUCI, *Teaching international law*, Milton Park 2024

ed inter- ministeriali furono inseriti nelle pubblicazioni di leggi e decreti, nella qualità di accordi semplificati e di immediata esecuzione. In tal modo, senza escludere l'opera meritoria di codificatori privati, appartenenti al mondo delle università e delle accademie, il compito primario veniva trasferito alle stesse istituzioni, attribuendo ai trattati conclusi lo stesso rango e la par condicio degli atti normativi nazionali, sia legislativi, che governativi<sup>17</sup>.

Accanto alla pubblicazione dei trattati internazionali, la loro registrazione omnicomprensiva fu avviata negli appositi elenchi e il testo fu depositato ed allegato, mediante la loro trascrizione in *extenso* o per i soli titoli dei provvedimenti. Nel secolo scorso anche le organizzazioni continentali europee ed internazionali, come la Società delle Nazioni e l'ONU si assunsero tale compito (art. 102 Onu). Pertanto, nella qualità di soggetti depositari e di incaricati della conservazione dei testi e della loro registrazione ufficiale, avviarono le conseguenti attività di codificazione e sviluppo progressivo delle norme internazionali, settoriali e generali<sup>18</sup>.

#### 4. Evoluzione globale dell'Europa diplomatica.

Nel mondo europeo e poi americano, lo Stato costituzionale e di diritto moderno, come si è visto, era nato all'ombra dei codici diplomatici, sia pubblici che privati (v. costituzione Usa del 1787, art. 6 e Statuto Albertino del 1848). La successiva evoluzione, per quanto riguarda l'Italia in senso globale, avvenne per effetto delle varie riforme della costituzione repubblicana del 1948/2001 (v. art. 11 e 117 cost. Ital.). Ivi sono segnati i nuovi profili dello Stato globale, la cui grande complessità di competenze centrali si compie nel rispetto dei superiori obblighi, sia europei che internazionali<sup>19</sup>

Al livello nazionale, ogni Stato inaugura la disciplina delle sue pubblicazioni, su Gazzette Ufficiali, raccolte nazionali di atti e trattati internazionali (v. L. 83 del 1984), ivi inclusi gli atti normativi comunitari nei loro effetti, sia diritti che indiretti, con riferimento alla minore o maggiore libertà lasciata agli Stati nel perseguimento dei fini comuni e dei relativi obblighi e diritti. Più ampiamente, lo Stato trova limiti alla sua sovranità nazionale, per effetto di un conferimento o trasferimento di poteri più o meno ampi, alle organizzazioni internazionali universali ed europee regionali. È il nuovo profilo dello Stato contemporaneo, internazionalmente organizzato ed integrato nei vari sistemi continentali, regionali e sub-regionali<sup>20</sup>.

Al livello internazionale, ogni Stato possiede vari elenchi riferiti alle variazioni geografiche del mondo, nei relativi settori geo-economico e sociali, ponendosi rispetto a tutti gli altri in posizione

---

<sup>17</sup> Cfr. O. SENDER, *International law-making by the international court of justice and international law commission. Partnership for purpose in a decentralized legal order*, Cambridge 2024; M. FOGT, *Private international law in an era of change*, Cheltenham 2024.

<sup>18</sup> Cfr. G. DANILENKO, *Law-making in the international community*, Dordrecht 2024; V. DEGAN, *Sources of international law*, The Hague 2024.

<sup>19</sup> Con riferimento all'Italia v. *I documenti diplomatici italiani, 12 serie: 1861-1958*, Roma 1952 (102 voll. finora editi); *Papers relating to the foreign relations of the United States*, Washington D.C. 1870 e seg. (dal 1948 pubblicati con il solo titolo di *Foreign Relations of the United States*); *Recueil des Traites et des engagements internationaux registrees par le Secretariat de la Societé des Nations*, 205 voll.; Ginevra 1920-1946; *United Nations treaties series. Treaties and international agreement registered or filed and recorded with the Secretariat of the United Nations*, New York 1946 e segg. (sino al 2003 risultavano pubblicati 2100 volumi di documenti; dal 1997 la raccolta non pubblica più testi in *extenso*, salvo esplicita richiesta delle parti).

<sup>20</sup> Con riferimento alle raccolte di Stati esteri v. *British documents on the Origins of the war; 1898-1914*, 11 voll., Londra 1926-1938; *Die auswärtige Politik Preussens 1858-1871*, 5 voll., Berlino 1934-38; *Die grosse Politik der Europäischen kabinette*, 40 voll., Berlino, 1922-26; *Die internationalen Beziehungen im Zeitalter des Imperialismus*, 12 voll., Berlino 1931 (si tratta di una traduzione dal russo di una collezione meno accurata e meno ricca); *Documents diplomatique francais (1871- 1914)*, 42 voll., Parigi 1929-1959; *Krasnyi Arkhiv (Archivio rosso)*, 90 voll., Leningrado 1918-38; *Les origines diplomatiques de la guerre de 1870-71. Recueil des documents officiels publiés par le Ministère des Affaires Etrangères*, 29 voll., Parigi 1910-1932; *Osterreich-Ungarns Aussenpolitik von der bosnischen krise bis zum Kriegausbruch 1914*, 9 voll., Vienna-Leipzig 1930.

di eguale indipendenza ma anche, di cooperazione internazionale in settori più o meno ampi. Complessivamente, trattasi di uno sviluppo di quella visione universalistica iniziata, proprio con la stesura dei codici diplomatici del 1700, come testimonianza di una storia giuridica legata da valori e procedure comuni. A partire da allora, tutti gli Stati divennero attori di relazioni internazionali e produttori di relativi accordi e trattati e la relativa esecuzione normativa avvenne con un doppio strumento, sia di legislazione secondaria comune, sia interna propria di ciascuno Stato moderno<sup>21</sup>.

Ai fini della transizione globale, si osserva che tutte le raccolte storiche descritte in precedenza, più o meno comprensive di trattati ed atti internazionali, sono esemplari noti di governo del regime giuridico degli spazi nazionali degli Stati europei. Essi sono decisivi anche ai fini della definizione del loro regime inter-temporale, di continuità e discontinuità fra le varie epoche storiche. In tal senso, essi segnano il passaggio dallo statuto internazionale o multi-nazionale a quello degli Stati nazionali dell'Europa moderna e contemporanea<sup>22</sup>.

Nei millenni pregressi, descritti dalle raccolte storiche, si assiste al passaggio definito come dell'*ancien regime*, proprio di Stati monarchici ed assoluti, ad un nuovo regime di Stati democratici. La restaurazione del vecchio regime è iniziata durante il 1800, allorché le élite di governo salvaguardarono lo *jus vetus* degli Stati, come comunità territoriali-nazionali. Sempre in tale periodo avvenne la nascita delle costituzioni e degli statuti, secondo il nuovo regime delle monarchie parlamentari, ricognitive dei diritti politici di tutti i cittadini e della loro libertà di riunirsi in partiti ed in associazioni, espressione del libero pensiero<sup>23</sup>.

Nella transizione verso un profilo globale, gli Stati salvaguardarono la loro identità costituzionale storica, su base territoriale e nazionale, come premessa delle successive mutate forme di governo in senso liberal-democratico (cd. *mutata forma regiminis, non mutat et ipsa civitas*). Perciò lo statuto internazionale degli imperi venne trasferito a quello degli Stati, dotati di sovranità ed indipendenza, col relativo diritto a mantenere relazioni pacifiche ed a risolvere conflitti e controversie di interessi con altri Stati. La comunità internazionale, governata da uno *jus inter potestates* salvò le forme di Stato e ne assicurò l'evoluzione in senso globale, conservando in capo ai governi la potestà di negoziare gli accordi e ai capi di Stato il diritto di ratifica di tali atti, nonché di accreditamento degli agenti diplomatici nazionali e stranieri, in capo alle rappresentanze territoriali ormai divenute permanenti, in una rete di ambasciate fra loro collegate ed interconnesse<sup>24</sup>.

---

<sup>21</sup> Nell'enorme bibliografia sulle fonti del diritto diplomatico ci si limita ai seguenti testi: AA. VV., *Le fonti diplomatiche in età moderna e contemporanea. Atti del Convegno internazionale. Lucca, 20-25 gennaio 1989*, Roma 1995; E. Anchieri, *La diplomazia contemporanea. Raccolta di documenti diplomatici (1815-1956)*, Padova 1959; A. Ventura, *Introduzione a relazioni degli ambasciatori veneti al Senato*, Roma-Bari 1980.

<sup>22</sup> Per la nascita dell'Europa diplomatica moderna v. PANEBIANCO, *Introduzione* cit. 64ss. Cfr. F. RAMPINI, *Grazie Occidente. Tutto il bene che abbiamo fatto*, Milano 2024.

<sup>23</sup> Per la ricostruzione del quadro diplomatico degli Stati europei interni ed esterni al continente nel periodo di passaggio fra il 1700 ed il 1800 v. F.J. ABREU Y BERTODANO sulla Spagna (12 voll. pubblicati a Madrid nel 1740-52); quella di MATHIA DOGIEL sulla Polonia, del CLAUSEN sulla Danimarca, del CARLOS CALVO sull'America Latina, dell'IGNAZ VON TESTA sull'Impero ottomano, di LUIGI PALMA di Cesnola dal titolo *Trattati e convenzioni fra il Regno d'Italia e i governi esteri*, 3 voll., Torino 1879-1890.

<sup>24</sup> Per la ricostruzione del ruolo di leadership esercitato dallo Stato di Sardegna-Piemonte, ai fini della formazione dello Stato costituzionale italiano, a regime monarchico-parlamentare, nel contesto delle sue relazioni internazionali nell'arco di quattro secoli, dall'antico ducato di Savoia al nuovo Regno di Sardegna-Piemonte cfr. C. SOLAR DE LA MARGUERITE, *Traité publics de la Royal Maison de Savoie avec les puissances étrangères depuis la paix de Chateau-Cambrésis*, 8 voll., Torino 1836.

## 5. Dalla comunità mediterranea originaria alla comunità internazionale attuale.

Nel suo passaggio cruciale all'era moderna, l'ordine internazionale si presenta come di coesistenza con il diritto interno dei singoli Stati sovrani. Per l'antica comunità mediterranea le sue testimonianze andavano ricercate negli scritti degli antichi greci e romani, mentre in quella attuale sono individuati nelle raccolte di atti internazionali a partire dal '700 europeo e fino a quelle attuali di tipo digitale. È proprio tale transizione nelle tecniche di documentazione, quella che caratterizza l'attuale epoca della società internazionale globale<sup>25</sup>.

Al livello dell'intera comunità internazionale, spetta ai codificatori ed ai teorici dei *jus gentium* selezionare il blocco di grandi trattati, che rappresentano i pilastri del nuovo mondo globale. In tale contesto preliminare o prodromico, resta lo spazio normativo dei trattati ed atti internazionali di carattere uni, bi e multilaterali. Anche questi restano affidati alle fonti bibliotecarie ed archivistiche, che le conservano e ripartono in senso cronologico<sup>26</sup>.

Al livello degli Stati singoli della comunità internazionale prevalgono i conflitti e le somiglianze nella vita delle relazioni pubbliche e private. Allora venne denominato nelle scuole "statutarie" come un "*de conflictu legum diversarum in diversis imperiis*". Tale mondo giuridico è definito da frontiere o confini di civiltà, che servono a formare maggioranze e minoranze (cd. *alii Europaei, alii Indii*<sup>27</sup>).

Tale contrapposizione fra i due modelli dell'ordine internazionale (pre e post-Westphalia) non può essere assoluto, ma relativo ai vari livelli di governo, più o meno accentrativi o decentrativi. Anche il modello verticale prevedeva disposizioni per le autonomie regionali o locali. Allo stesso modo, il modello orizzontale non esclude forme di governo sovra-ordinate agli ordinamenti degli Stati membri<sup>28</sup>. Nel modello verticale del mondo europeo, l'impero perseguiva le sue finalità di forma confederativa.

Le controversie venivano decise a livello comune, negli antichi imperi mediterranei, prima in quello romano di occidente e di oriente, poi in quelli arabo-islamici. Infine, nel mondo moderno l'impero turco-ottomano della "Sublime porta" (post-1453) nel suo lungo periodo di vita fino al 1922 affonda anch'esso le radici nell'antico modello di governo mediterraneo<sup>29</sup>.

Anche nella società paritaria ed egualitaria del post-Westphalia, le forme di governo comuni risalgono ai grandi "Congressi" ed alle "conferenze" di pace. I secoli successivi istituzionalizzano la direzione politica delle varie società continentali del vecchio e nuovo mondo.

È sempre per sviluppare la connessione tra antico e moderno, nel congresso di Parigi del 1856 (post-guerra di Crimea, 1852) si consacra l'ingresso della Sublime porta ottomana nello spazio diplomatico europeo, ammettendola a godere dei benefici del diritto pubblico europeo<sup>30</sup>.

---

<sup>25</sup>Cfr. A. MULLEN, G. WOUDHUYSEN, *Languages and communities in the late and post-roman western provinces*, Oxford 2024; B. CUNLIFFE, *Greeks, Romans and Barbarians. Spheres of interaction*, Milton Park 2024.

<sup>26</sup>Cfr. L. Peskin, *Three consuls. Capitalism, empire, and the rise and fall of America's Mediterranean community, 1776-1840*, Cambridge 2024; J. Viscomi, *Migration at the end of empire. Time and the politics of departure between Italy and Egypt*, Cambridge 2024.

<sup>27</sup>Cfr. M. CARR, N. CHRISISSIS, G. RACCAGNI, *Crusading against Christians in the Middle Ages*, Cham 2024; B. Lowe, J. KRASILNIKOFF, *The Greeks in Iberia and their Mediterranean context*, Milton Park 2024.

<sup>28</sup>Cfr. A. CONTADINI, *The renaissance and the Ottoman world*, Milton Park 2024; C. DUNLOP, *The Mistral. A windswept history of modern France*, Chicago 2024.

<sup>29</sup>Cfr. C. GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, M. CHRIST, *Death and the city in premodern Europe*, Milton Park 2024; P. CARTLEDGE, P. CHRISTESEN, *The Oxford history of the archaic Greek world*, Oxford 2024.

<sup>30</sup>Cfr. C. GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, M. CHRIST, *Death and the city in premodern Europe*, Milton Park 2024; P. CARTLEDGE, P. CHRISTESEN, *The Oxford history of the archaic Greek world*, Oxford 2024.

## SOMMARIO

Il diritto antico ha lasciato in eredità il modello di forme internazionali di governo, che costituiscono il presupposto dell'organizzazione e riorganizzazione degli Stati nei loro successivi raggruppamenti, in periodi di pace e di guerra. Si tratta di accordi di amicizia e alleanza, fino a quelli di difesa, cooperazione e integrazione, per cui l'idea del progresso, legato alla trasformazione politico-sociale, ha creato nuove forme e riforme di rapporti fra Stati, da cui nasce il diritto moderno e contemporaneo.

## ABSTRACT

Ancient law has left a legacy of international forms of government, which are the basis for the organisation and reorganisation of countries in their successive formations, in times of peace and war. These included agreements of friendship and alliance, as well as those of defence, cooperation and integration, whereby the idea of progress, linked to socio-political transformation, created new forms and reforms of relations between states, from which modern and contemporary law emerged.

## PAROLE CHIAVE

Occidente  
Oriente  
Diritto antico  
BRICS  
G20

## KEYWORDS

West  
East  
Ancient Law  
BRICS  
G20

**Contributo sottoposto a procedura di valutazione “double blind”**